



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Via Roma n. 58 - CAP 38050 - Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999
Ufficio Tecnico Edilizia Privata Tel. 0439 719904 Lavori Pubblici Tel. 0439 719905
e-mail edilizia privata: ediliziaprivata@comune.canalsanbovo.tn.it
e-mail edilizia pubblica: tecnico@comune.canalsanbovo.tn.it
Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227
Sito: www.canalsanbovo.net

Prot. 4055/2018

Canal San Bovo, 07 Agosto 2018

Oggetto: invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo fiduciario
"Lavori di Manutenzione strade Comunali anno 2018"
Codice CUP: I17H18000670004
Codice CIG: 7594249C84

PEC

Spett.le Ditta

Con la presente s'invita, ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm., l'impresa in indirizzo a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo dei lavori, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nell'elaborato "Caratteristiche principali dei lavori", allegato al presente invito.

Al presente invito sono altresì allegati in formato PDF:

- Capitolato speciale d'appalto
- Relazione tecnica illustrativa –Tav.3
- Computo metrico Estimativo – Tav.5
- Elenco prezzi unitari – Tav.6
- Computo e elenco Prezzi Sicurezza – Tav.11
- Tavole 1- 2-4-7-8-9-10-
- Modelli di dichiarazione da allegare all'offerta: All. A), B), C) e D)
- Modulo formulazione offerta

Si informa inoltre che gli elaborati progettuali tecnici e grafici e il Capitolato speciale d'appalto saranno in visione presso gli uffici dello scrivente Comune di Canal San Bovo (TN) presso il municipio sito in via Roma 58 a Canal San Bovo (TN) .

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa al confronto concorrenziale, Codesta Impresa dovrà far **pervenire** secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

**Comune di Canal San Bovo -
Via Roma, 58
38050 – CANAL SAN BOVO (TN)**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 28 Agosto 2018

un plico chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la **ragione sociale dell'offerente** e la seguente dicitura:

“offerta per cottimo: “Lavori di Manutenzione strade Comunali anno 2018 ”

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

- A) l'**OFFERTA ECONOMICA** , in busta separata e chiusa, redatta con le modalità di cui al successivo paragrafo 3;
- B) la **DICHIARAZIONI** specificate ai successivi paragrafi 4 e 5;
- C) **PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPASS, come previsto dal successivo paragrafo 6.1 della presente lettera di invito.
- D) **PROVA** versamento contributo a favore dell' autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, al Comune di Canal San Bovo (TN), via Roma, n. 58 – 38050 CANAL SAN BOVO (TN), la quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: 8,30 – 12,00 dal Lunedì al Venerdì);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all' Ufficio Protocollo del Comune di Canal San Bovo (TN), il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: 8,30 – 12,00 dal Lunedì al Venerdì). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; **non saranno ammesse al confronto concorrenziale le Imprese il cui plico perverrà all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato sopra indicato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.**

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno 29 Agosto 2018 alle ore 14.00 presso il
Comune di Canal San Bovo, Via Roma 58
Secondo Piano Sala Aste.**

Informazioni a carattere procedurale e tecnico possono richiedersi per iscritto, anche a mezzo telefax o a mezzo PEC all'Amministrazione (FAX 0439 719999 indirizzo PEC comune@pec.comune.canalsanbovo.tn.it). Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax e di PEC.

Le risposte saranno fornite prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno inviate a mezzo PEC ovvero via fax a tutti i concorrenti.

Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.

Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente alla presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente in forma scritta**.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante.

PER LE CAUSE DI ESCLUSIONE SI RICHIAMA ESPRESSAMENTE L'ART.80 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. 50/2016.

3. CRITERIO DI AFFIDAMENTO E MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P.2/16 e ss.mm..

Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.P. 2/16 e ss.mm., **non sono ammesse offerte in aumento.**

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta **su carta resa legale** (una marca da bollo di Euro 16,00), con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo, utilizzando, **a pena di esclusione**, il modulo di dichiarazione del ribasso allegato alla presente lettera di invito.

La formulazione dell'offerta avviene mediante compilazione dell'apposito **Modulo offerta** con l'indicazione, da parte dell'offerente della percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che deve essere espressa in cifre ed in lettere; in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale espressa in lettere.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

Le correzioni al ribasso percentuale dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore.

Non sarà considerato validamente espresso il ribasso percentuale indicato a seguito di correzioni ad esso non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- il mancato utilizzo del modulo fornito dall'Amministrazione;
- la mancata sottoscrizione del modulo in ogni sua facciata, escluso il frontespizio, con le modalità sopra indicate;
- la mancata indicazione del ribasso percentuale (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere).

In caso di smarrimento o deterioramento del modulo, l'impresa potrà presentare richiesta scritta direttamente all'Amministrazione, che ne rilascerà un duplicato.

4. DICHIARAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL'OFFERTA

Unitamente all'offerta deve essere prodotta la **dichiarazione**, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello "Allegato A" del presente invito, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

- 1) il possesso di attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e classifica adeguata ai lavori da affidare; *(si precisa che la certificazione dovrà essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione)* ;
- 2) il possesso dei requisiti di ordine generale, con l'obbligo, ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016, di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui al comma 3 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..

Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza**:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 80, c.3, del D.Lgs. 50/2016 non sussista la causa di esclusione;
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:

le dichiarazioni attestanti il possesso dei suddetti requisiti e tutte le eventuali condanne riportate, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

2 bis) in ordine al requisito di cui all'art. 80 c. 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OPPURE, UNA DELLE SEGUENTI ALTERNATIVE,

a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

2ter) in ordine al requisito di cui all'art. 80 c. 5, lett. b):

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

3) che non ricorre il divieto di cui all'art. 24, comma 7, del D.Lgs.50/2016 relativo agli incarichi di progettazione dei lavori oggetto del presente appalto;

4) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm.;

5) di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto;
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,;
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

I requisiti di cui al presente paragrafo 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

- Ai fini dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. **il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, riportate dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.** Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione, si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

L'Amministrazione procede all'esclusione automatica nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3), si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 66 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 80, comma 12 del D.lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

- Ai fini dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo

superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

- Ai fini dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, si intendono altresì gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- Ai fini dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

L'Amministrazione procederà al controllo della veridicità della dichiarazione resa dall'affidatario in sede di offerta, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 445/2000.

Qualora, a seguito della verifica, l'Amministrazione rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, procederà ad annullare, con atto motivato, l'affidamento dei lavori, ad affidare i lavori al concorrente secondo in graduatoria e a segnalare la dichiarazione non veritiera all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato, nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per i provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, fino a 2 (due) anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

TALE DISPOSIZIONE TROVERA' APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI RISCONTRI LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P., IVI COMPRESSE QUELLE RIPORTANTI LA NON MENZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti da 1 a 5;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dall'invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

5. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 L.P. 2/2016, qualora l'impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente la precisa indicazione delle lavorazioni che il concorrente intende subappaltare in caso di affidamento dei lavori.

Ai fini del subappalto la categoria prevalente è OG3 .

Le lavorazioni sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso e degli oneri fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria.

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce dell'elenco prezzi, la fornitura non potrà essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera e bis), l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione comporta **l'esclusione** dalla gara.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, **non saranno ritenute valide** le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.P. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

6. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

L'impresa dovrà caricare a sistema, classificandola, a pena di esclusione, nella categoria "Allegato amministrativo" **LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO** di Euro 20,00 (diconsi euro venti) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 21 dicembre 2011 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 7594249C84**, che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante dovrà allegare la ricevuta di pagamento all'offerta economica.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Il mancato caricamento a sistema della ricevuta del versamento, la sua mancata classificazione nella categoria "Allegato amministrativo" o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

6.1. AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato-AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che deve essere stampato, sottoscritto e allegato alla documentazione amministrativa secondo quanto indicato al paragrafo 1. L'Amministrazione procederà ad escludere il concorrente che, non avendo presentato il PASSOE in sede di offerta, non produce il PASSOE entro il successivo termine assegnato dall'Amministrazione medesima.

7. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, in seduta pubblica, il soggetto competente, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, alla presenza di altri due funzionari assegnati all'amministrazione, procede:

- a) ad aprire il plico e a verificare la completezza e regolarità della documentazione presentata dalle Imprese, contrassegnandola in ciascun foglio, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio nelle ipotesi e secondo le modalità previste nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
- b) ad aprire **la busta separata** contenente l'offerta economica e a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- c) a formare la graduatoria;
- d) ad affidare i lavori al concorrente primo in graduatoria, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento, ovvero a sospendere le operazioni di gara e a disporre la valutazione della congruità dell'offerta, qualora accerti la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.

Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dall'amministrazione in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento, ovvero dal funzionario dallo stesso delegato, e da altri due funzionari assegnati al medesimo servizio.

A conclusione delle operazioni di gara è tempestivamente comunicato l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

8. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della LP 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti richiesti dal presente invito, dichiarati nel corso della procedura di affidamento. Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, chiede all'aggiudicatario, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Ai sensi dell'art. 22 comma 6 della L.P. 2/2016, nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del DLGS 50/2016.

In tale ipotesi l'Amministrazione richiederà al concorrente, a mezzo PEC, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE** la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al Soccorso Istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede al **ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, ALL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA, ALLA SEGNALAZIONE DEL FATTO ALL' ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione) per i provvedimenti di competenza e alla **sospensione** per un periodo di due mesi dall'elenco telematico da cui il concorrente è stato selezionato.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **NON** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22 comma 9 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

Eventualmente, qualora non già fornita in sede di gara e non disponibile in banche dati pubbliche: copia della documentazione attestante la sussistenza della/e riduzione/i applicate alla garanzia provvisoria.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del DPR 445/2000.**

In particolare si precisa che, con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'Amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi ai sensi degli artt. 19 e 47 del medesimo DPR 445/2000.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese **con dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di fare e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente. Al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo .

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della struttura competente:

- 1) **GARANZIA DEFINITIVA**, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (da consegnarsi comune almeno dieci giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e **quanto disposto, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016.**
- 2) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
- 3) **POLIZZA ASSICURATIVA** verso terzi e a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. 2/2016, l'affidatario/aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori o subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanziate.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93.

Riservatezza:

la riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti (incluse PEC) è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega. Qualora l'Amministrazione venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle autorità competenti.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, è il Signor Rattin Ettore .

TUTELA DELLA PRIVACY.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è il Segretario Comunale dott Sperandio Lino ;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Distinti saluti.

IL Responsabile del procedimento

Rattin Ettore

